

## PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO/STAGE

TRA

Ufficio Scolastico Territoriale di Bologna – Ambito IX<sup>^</sup>- (Codice Fiscale 800 71250379)  
con sede in Bologna, Via de Castagnoli n. 1 (d'ora innanzi UST IX<sup>^</sup>), rappresentato dal  
Dirigente Maria Luisa Martinez

E

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bologna (Codice Fiscale 80076650375) anche per le  
farmacie che insistono sul territorio provinciale ad esso aderenti con sede a Bologna in  
V.Garibaldi n.3 (d'ora innanzi Ente), rappresentato dal Presidente e Rappresentante legale  
Dott.Paolo Manfredi

PREMESSO CHE

il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, reca norme di attuazione dei principi e dei  
criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di  
orientamento;

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, reca norme in materia di autonomia delle istituzioni  
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

la Legge 28 marzo 2003, n.53, delega al Governo la definizione delle norme generali  
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione  
professionale;

il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77, definisce le norme generali relative all'alternanza  
scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53;

il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n.226, detta norme generali e livelli essenziali delle  
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma  
dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, reca norme concernenti il riordino degli istituti professionali,  
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla  
legge 6 agosto 2008, n. 13;

il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, reca norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi  
dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6  
agosto 2008, n. 133;

il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, reca una revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e  
didattico dei licei, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.  
112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;



l'art. 11 del Decreto Legislativo 13 agosto 2011 n. 138 detta nuove disposizioni sui tirocini formativi;

la Direttiva Ministeriale del 16 gennaio 2012, n.4, emana linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti tecnici;

la Direttiva Ministeriale del 16 gennaio 2012, n.5, emana linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti professionali;

le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni con gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;

l'UST IX<sup>^</sup> ha, fra i suoi compiti istituzionali, quello di supportare le istituzioni scolastiche nell'arricchimento dell'offerta formativa per la promozione di interventi di istruzione e formazione, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione;

l'UST IX<sup>^</sup>, come richiamato nei Regolamenti di riordino degli istituti secondari di II grado sopra citati, è chiamato a sostenere i percorsi di alternanza scuola lavoro come metodo sistematico da introdurre nella didattica curricolare;

#### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

##### **Art. 1**

L'UST IX<sup>^</sup> e l'Ente convengono che, sulla base della presente Intesa, le scuole secondarie di II grado della provincia di Bologna e le farmacie che insistono sul territorio provinciale, afferenti all'Ente suindicato, potranno stipulare specifiche convenzioni volte a regolamentare percorsi di alternanza scuola-lavoro o di stage.

Tali percorsi avranno una durata di massima di 60 ore.

Le convenzioni saranno redatte nel rispetto delle norme vigenti e inoltrate in copia, a cura delle farmacie, all'Ente suindicato.

##### **Art. 2**

L'Ente si impegna a rendere noto ai propri Iscritti il presente Protocollo d'Intesa e favorire e promuovere presso gli stessi l'accoglimento di studenti destinatari di percorsi di alternanza scuola-lavoro o di stage di cui all'art.1, indicando annualmente all'UST IX<sup>^</sup> le farmacie che insistono sul territorio provinciale cui le scuole potranno rivolgersi, unitamente ai nominativi ed ai recapiti dei Titolari/Direttori o personale incaricato del rapporto con l'Istituzione Scolastica. Al termine dei percorsi di alternanza scuola-lavoro o di stage, la farmacia ospitante



rilascerà allo studente apposita valutazione/certificazione relativa allo svolgimento dello stesso, secondo quanto previsto nelle convenzioni precedentemente stipulate.

### Art. 3

L'UST IX<sup>^</sup> si impegna, anche attraverso la propria articolazione territoriale, a collaborare alla riuscita delle iniziative di cui sopra diffondendo, allo scopo, ogni utile informazione relativa ad esse.

### Art. 4

Le iniziative di cui alla presente Intesa non comportano obblighi finanziari per l'Ente, per le farmacie, per l'UST IX<sup>^</sup> e per le Istituzioni Scolastiche.


I risultati dell'attività dello studente realizzati durante il periodo di alternanza scuola-lavoro o di stage rimangono di proprietà dell'ente ospitante.

### Art. 5

La presente intesa decorre dalla data di sottoscrizione, è valida per i successivi due anni scolastici (aa.ss. 2013-2014 e 2014-2015) e scadrà il 31 agosto 2015.

Bologna, 8 ottobre 2012

Per l'Ufficio Scolastico Territoriale  
Ambito IX<sup>^</sup>

Il Dirigente  
Maria Luisa Martinez  


Per l'Ordine dei Farmacisti  
della Provincia di Bologna

Il Presidente  
Paolo Manfredi

